

Tribunale di Treviso

R.G. N. 19/2018

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 *quinquies* L. 3/2012 -

Il giudice, dott. Alessandro Bagnoli,

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato dal signor Filippo Bignami, ai sensi degli artt. 104 ter e ss. L. 3/2012;

ritenuto che:

- sussiste la propria competenza in quanto il ricorrente è residente a Pederobba (Tv), [REDACTED]
- il ricorrente è in stato di sovraindebitamento, visti gli art. 14 *ter* e 14 *quinquies* L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14*ter* in quanto:
 - non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto che:
 - a) il proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;
 - b) il proponente non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;
 - c) la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare, corredata da certificato dello stato di famiglia e residenza), precisandosi che l'art. 9 comma 2 non si applica laddove richiede l'attestazione di fattibilità del piano, in quanto la procedura di liquidazione non prevede la presentazione di un piano da parte del debitore;
 - alla domanda risultano allegati, come prescrive l'art. 14*ter* comma 3 L. 3/2012,
- l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili,
- nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

- ritenuto che le parti della relazione dell'O.C.C. che attengono alla meritevolezza del debitore (punti a, b, c sopra indicati), non rilevino ai fini dell'ammissione alla procedura, ma soltanto ai fini dell'eventuale esdebitazione, come si evince dall'interpretazione testuale della norma, che fa obbligo al giudice esclusivamente di verificare la completezza della relazione sotto tale aspetto;

- ritenuto che il proponente ha prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14^{ter} comma 5);

- ritenuto che non emergono elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinquies* comma 1);

- poiché il ricorrente riferisce:

- di avere lavorato come collaboratore familiare nella ditta individuale della madre sig.ra [REDACTED] che gestiva un bar in [REDACTED] e che in data [REDACTED] il padre, sig. [REDACTED] veniva a mancare improvvisamente ed a causa di ciò il ricorrente veniva colpito da una forte depressione, [REDACTED]
- di essere invalido civile al 50% [REDACTED] e di essere occupato presso [REDACTED] di [REDACTED] dalla quale percepisce un compenso a titolo di borsa lavoro di circa € 210,00 netti mensili;
- di vivere con la madre, [REDACTED] nella abitazione di proprietà e di essere fiscalmente a suo carico;

visto l'elenco riguardante le spese minime essenziali di vita, il limite di cui all'art. 14^{ter} comma 6 lett. b) concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione può essere stabilito in € 210,00, al netto delle imposte;

- si provvede alla nomina di un liquidatore, fermo restando che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali, ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della

vendita e quello della individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva, e che, ricorrendo *l'eadem ratio*, si applica l'art. 107 comma 6 L. Fall., e quindi il liquidatore potrà subentrare, se lo ritiene opportuno, nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare;

p.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Filippo Bignami, nomina liquidatore il dott. Franco Zovatto, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.,

dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;

ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Treviso e su quello dell'IVG di Treviso;

poiché il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, ordina la trascrizione del presente decreto nei RR.II. a cura del liquidatore;

ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando il ricorrente e la sua famiglia ad utilizzare la casa di abitazione fino a quando il liquidatore la porrà in vendita;


esclude dalla liquidazione i redditi ed altri guadagni del ricorrente fino al limite di € 210,00 mensili al netto delle eventuali imposte;

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. c.p.c. (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 *quinquies* comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Treviso, 8.11.2018

Il Giudice
dott. Alessandro Bagnoli



TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter ss L. 3/2012

(Procedura I953/2017 RGVG)

Il sig. BIGNAMI FILIPPO, nato a Valdobbiadene (TV), 25.07.1984, C.F. BGNFPP84L25L565E rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Zanella, (c.f. ZNLLNZ75B02L407E), pec lorenzozanella@pec.ordineavvocatitrevise.it e dall'avv. CHIARA BOSCHETTI (c.f. BSCCHR83D49L407U, pec chiaraboschetti@pec.ordineavvocatitrevise.it) e presso di essi domiciliati, nello studio in Treviso, Via Giovanni Pozzobon 3, come da mandato in calce al presente atto

Premesso

- che in data 04/04/2017 il sig. Bignami ha presentato (doc. I), a mezzo degli scriventi procuratori, istanza di nomina di professionista ex art. 15 comma 9 l. 3/2012, deducendo di versare in stato di sovraindebitamento e dichiarando l'insussistenza delle condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, L. 3/2012, poiché non è assogettabile a procedure concorsuali, non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti a procedimenti di cui alla L. 3/2012, non ha subito, per cause a lei non imputabili, alcuno dei provvedimenti di cui agli art. 14 e 14 bis L. 3/12;
- che il procedimento è stato rubricato al n. I977/2017 RG Volontaria giurisdizione;
- che con provvedimento 12.04.2017, pubblicato in data 13.04.2017 (doc. 2), il Tribunale di Treviso ha nominato il dott. Franco Zovatto quale professionista ai sensi dell'art. 15 della legge 3/2012;
- che nel corso dei mesi intercorsi il ricorrente, personalmente e per il tramite degli scriventi legali, ha fornito tutta la documentazione e la collaborazione necessaria al fine di ricostruire esattamente la propria situazione economico/patrimoniale, come pure le ragioni che hanno



condotto alla condizione di sovraindebitamento;

- che la relazione del dott. Zovatto (doc. 3) conferma che:
 - che il sig. Bignami si trova in situazione di sovraindebitamento ex art. 6, comma 2 lett. a), L. n. 3/2012 ossia in “*situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*”;
 - che non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della Legge n. 3/2012;
 - che non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al Capo I della Legge n. 3/2012;
 - che non ha subito, per cause allo stesso imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis della Legge n. 3/2012;
- che il dott. Zovatto conferma che il sig. Bignami ha prestato piena collaborazione nella ricostruzione della propria situazione;

Tutto ciò premesso, BIGNAMI FILIPPO, nato a Valdobbiadene (TV), 25.07.1984, C.F. BGNFPP84L25L565E come sopra rappresentata e difesa intende avvalersi della procedura liquidatoria di cui all'art. 14-ter e seguenti della legge 3/2012 e, quindi, espone la seguente

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale del sig. Bignami è ben riassunta nella relazione predisposta dal dott. Zovatto, il quale ricorda che il predetto è titolare di una quota di 3/8 dell'immobile presso il quale risiede con la madre [REDACTED] che, anche essa, ha presentato istanza di composizione della crisi.

Non possiede altri beni né ha mai posseduto altri beni immobili.

Si chiede, quindi, che la liquidazione venga limitata al bene immobile.

Per quanto attiene ai redditi, come emerge dalla relazione, il sig. Bignami gode di una modestissima entrata personale, con la quale attende a qualche esigenza,



rimanendo a carico della madre, anche essa in difficoltà economica.

Si chiede, quindi, che gli importi che lo stesso percepisce siano integralmente lasciati a lui, per attendere alle incombenze personali.

SITUAZIONE DEBITORIA E SUE CAUSE

Il complessivo ammontare dei debiti del sig. Bignami è ricostruito, ancora una volta, nella dettagliata relazione del dott. Zovatto, il quale riconosce di aver ricevuto anche piena collaborazione nella ricostruzione delle vicende che hanno condotto a tale situazione.

I debiti del sig. Bignami sono conseguenza della accettazione dell'eredità del padre, sig. [REDACTED]; trattasi, quindi, di debiti non volontariamente determinati.

Volendo, invece, analizzare le cause complessive dell'esposizione debitoria, sia consentito richiamare la relazione predisposta dal dott. Zovatto per la parallela richiesta spiegata dalla sig.ra Biancon Lucia (doc. 4), madre del sig. Bignami.

Ai sensi dell'art. 9 della legge 3/2012 si allega alla presente istanza:

- I. Istanza nomina OCC;
2. Nomina OCC;
3. Relazione OCC;
4. Relazione OCC su sig.ra [REDACTED]
 - a) l'elenco dei creditori, siccome estratto dalla relazione del dott. Zovatto;
 - b) documentazione inerente i beni in proprietà del sig. Bignami:
 - i. documentazione catastale attinente l'immobile di proprietà in comproprietà con la sig.ra Biancon;
 - c) dichiarazioni dei redditi degli anni 2015, 2016, 2017;
 - d) certificato di stato famiglia;
 - e) elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia.

Tutto ciò premesso, il sig. Bignami Filippo fa istanza perché, ai sensi dell'art.



I4-ter l. 3/2012, si dia corso alla liquidazione del suo patrimonio costituito dall'immobile di attuale residenza.

Chiede, inoltre, che il procedimento di liquidazione venga trattato unitamente a quello proposto dalla madre [REDACTED], nata a [REDACTED] [REDACTED] C.F. [REDACTED] stante la comunanza del bene posto in liquidazione.

Con osservanza.

Treviso,

avv. Lorenzo Zanella

